

Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifiche previste al 1° luglio 2010

Testo delle modifiche e commento

Berna, 10 giugno 2009

Indice analitico**Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)**

1	Introduzione	3
11	Situazione iniziale	3
2	Disposizioni	3
21	Assegno per grandi invalidi (art. 66 ^{bis} cpv. 1 e 3)	3

1 Introduzione

11 Situazione iniziale

Il 13 giugno 2008, le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) per quanto attiene al finanziamento delle cure (FF 2008 4579). Tale revisione rende necessario anche l'adeguamento delle ordinanze interessate dalle modifiche e segnatamente dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). Anche l'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) deve essere adeguata, in particolare per quanto riguarda la definizione delle case di cura.

La determinazione della data di entrata in vigore della legge concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (in seguito denominata «la legge») è di competenza del Consiglio federale. L'entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2010.

Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure prevede il versamento da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di un contributo in franchi che varia in funzione dei bisogni di cure. Gli importi sono fissati dal Consiglio federale e definiti uniformemente a livello nazionale. Tali contributi riguardano unicamente le prestazioni di cura ai sensi dell'articolo 25a capoverso 1 LAMal, in quanto i costi di degenza e di assistenza rimangono come oggi a carico delle persone bisognose di cure o, in via sussidiaria, delle prestazioni complementari (PC) erogate in funzione del bisogno. I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati alle persone assicurate fino a un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo massimo fissato dal Consiglio federale. Inoltre, gli assicurati sono tenuti a corrispondere la partecipazione ai costi conformemente all'articolo 64 LAMal anche sul contributo previsto per le cure. Il finanziamento residuo è disciplinato dai Cantoni. Tenuto conto della data prevista per l'entrata in vigore, i Cantoni sono invitati a elaborare quanto prima le disposizioni esecutive cantonali necessarie.

2 Disposizioni

21 Assegno per grandi invalidi (art. 66^{bis} cpv. 1 e 3)

Capoverso 1: la definizione di grande invalidità nel settore dell'AI è stata ampliata nell'ambito della 4a revisione della LAI. Da allora, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana (art. 42 cpv. 3 LAI¹ e art. 37 cpv. 3 lett. e OAI²). Salvi i casi di diritti acquisiti dall'AI, questo ampliamento è limitato agli assegni per grandi invalidi dell'AI. Nell'articolo 66bis capoverso 1 è stato quindi aggiunto che il ricorso a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana non può determinare una grande invalidità di grado medio. La stessa restrizione è ora applicata anche alla grande invalidità di grado lieve, dato che l'articolo 37 capoverso 3 lettera e OAI non è esplicitamente applicabile all'AVS.

Capoverso 3: la definizione di istituto è data nell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. art. 25a OPC-AVS/AI³). Allo scopo di coordinare i sistemi di entrambe le assicurazioni sociali, viene ripresa e leggermente precisata la definizione fornita al capoverso 1 dell'articolo 25a OPC-AVS/AI, mentre il capoverso 2 non è necessario nell'AVS.

¹ RS 831.20

² RS 831.201

³ RS 831.301